



## MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DEI GREEN PASS SECONDO LINEE GUIDA (D.L. 127/2021)

### 1. Premessa

Il presente documento disciplina le modalità operative per le verifiche, previste dall'art. 3 D.L. 127/2021, relative al possesso della certificazione verde ai fini dell'accesso nei locali aziendali.

### 2. Obblighi dei dipendenti e collaboratori

A far data dal 15 ottobre 2021, ogni dipendente e collaboratore dovrà possedere, prima di accedere ai locali aziendali, una certificazione verde in corso di validità.

Allo stesso modo, ogni dipendente che sia inviato in trasferta o in distacco per svolgere la sua attività lavorativa in spazi lavorativi di soggetti terzi dovrà dotarsi, prima dell'accesso a detti spazi, di un green pass valido.

I dipendenti o collaboratori che non dispongono di green pass sono tenuti a darne immediata notizia al responsabile aziendale prima dell'inizio della prestazione lavorativa. Tali lavoratori non possono in alcun caso accedere ai luoghi ove si svolge l'attività lavorativa.

Ognuno è tenuto a collaborare alle attività di verifica del green pass, esibendo il codice della certificazione nonché – a richiesta di chi esegue la verifica – un documento di identità. L'eventuale rifiuto di esibire la certificazione comporterà l'impossibilità di accedere ai locali. L'assenza dal lavoro sarà considerata ingiustificata sino alla presentazione di valido green pass, senza diritto alla retribuzione in conformità all'art. 3, c. 6, D.L. 127/2021.

Il possesso del green pass è obbligatorio sin da ora per i soli dipendenti chiamati a svolgere la loro attività lavorativa presso strutture di istituzioni scolastiche, universitarie, formative ed educative. Quando al lavoratore viene comunicata la necessità di svolgere la prestazione lavorativa presso tali strutture, egli è tenuto a dotarsi di green pass prima di accedere alla struttura scolastica o universitaria.

### 3. Modalità della verifica

La verifica sarà condotta **dal titolare o da soggetto formalmente delegato**, di regola all'atto dell'accesso al luogo di lavoro e a campione. **Il campione giornaliero sarà normalmente pari al 20% della forza lavoro occupata presso i locali dell'azienda**, ma il datore di lavoro può disporre che la verifica sia estesa a tutti i lavoratori presenti.

La richiesta di esibizione del green pass sarà formulata in via riservata e comunque con modalità tali da garantire la privacy del lavoratore.

Nel caso di lavoratori inviati presso terzi ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa, la verifica del green pass sarà effettuata – laddove possibile – prima dell'invio in trasferta o distacco. In caso di impossibilità, la verifica potrà essere richiesta al responsabile dei controlli nominato dal soggetto terzo presso cui deve essere svolta l'attività.

Si ricorda che i lavoratori inviati presso terzi sono soggetti al controllo del green pass anche da parte dei responsabili della struttura presso cui sono chiamati a prestare l'attività lavorativa



**SecureLife**

Prodotti, sistemi e servizi per la sicurezza

Qualora un dipendente o collaboratore dovesse presentarsi al lavoro sprovvisto di green pass in corso di validità, lo stesso dovrà immediatamente allontanarsi dai locali aziendali e sarà considerato assente ingiustificato ai sensi dell'art. 3, c. 6, D.L. 127/2021.

Il lavoratore potrà riprendere servizio solo a seguito dell'esibizione di una valida certificazione verde. Durante l'assenza, secondo previsione di legge, non matura il diritto alla retribuzione, né ad altri compensi o emolumenti comunque denominati.

In ipotesi di accesso ai locali aziendali in difetto di una certificazione in corso di validità, il datore di lavoro si riserva espressamente la facoltà di attivare le procedure disciplinari previste dalla l. 300/1970 e dal CCNL applicato in azienda. L'eventuale accesso ai locali aziendali in violazione del D.L. 127/2021 sarà inoltre comunicato al Prefetto, come imposto dalla legge, ai fini della comminazione della sanzione amministrativa (da euro 600,00 ad euro 1.500,00).

## 5. Decorrenza ed efficacia

Quanto riportato nel presente documento ha efficacia dalla data di approvazione e sarà consegnato in copia a tutti i lavoratori e collaboratori.

Le disposizioni sopra dettate hanno efficacia sino al 31.12.2021 compreso, e comunque sino a che saranno in vigore le normative relative ai green pass in ambito lavorativo e ai conseguenti obblighi e controlli.

Deliberato, approvato e sottoscritto dal Datore di Lavoro





**SecureLife**

Prodotti, sistemi e servizi per la sicurezza

**DELEGA AL PERSONALE DIPENDENTE  
INCARICATO DELLA VERIFICA DEI "GREEN PASS" EX ART.  
ED AUTORIZZATO AI SENSI DELL'ART. 2-quaterdecies D.LGS n. 196/2003  
(Codice Privacy)**

Con la presente, io \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, cod.fisc. \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ nell'ambito delle misure organizzative volte al controllo del rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione adottate per ridurre la diffusione del contagio da Covid-19, e al fine di definire le modalità operative dei ai controlli sulle certificazioni verdi Covid-19 introdotti dall'art. 3 D.L. 127/2021

**INCARICO AI SENSI DELL'ART. 3, C. 5, D.L. 127/2021**

COGNOME	NOME	
CODICE FISCALE	NATO/A A	IL
RESIDENTE A		

- a procedere alla verifica del possesso della certificazione verde ("Green pass" di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito, con modificazioni, in legge 17 giugno 2021 n. 87), come previsto dal citato decreto legge e con le modalità definite nell'ordine di servizio aziendale, nei confronti
  - a) del personale dipendente che accede ai locali aziendali ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa;
  - b) dei soggetti non dipendenti (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: consulenti, fornitori, dipendenti di altre aziende, tirocinanti, ecc), che debbano accedere ai locali aziendali per svolgere la loro attività lavorativa (a qualsiasi titolo, anche in forza di contratti esterni), o di formazione, o di volontariato;
- a negare l'ingresso ai locali aziendali ai soggetti sopra indicati che risultino sprovvisti di valido "GREEN-PASS" ;
- a comunicare tempestivamente ai referenti aziendali il nominativo del personale che all'esito dei controlli sia risultato privo di valido "GREEN-PASS".



**SecureLife**

Prodotti, sistemi e servizi per la sicurezza

### Per quanto attiene le modalità di esecuzione del controllo, l'incaricato procederà

- ad effettuare quotidianamente le verifiche "a campione" prioritariamente e preferibilmente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro;
- ad effettuare i controlli "a campione" anche successivamente all'orario di ingresso dei soggetti interessati, con modalità idonee a non pubblicizzare l'attività di controllo e a non ledere la dignità degli interessati;
- ad accertare la validità delle certificazioni verdi COVID-19 tramite la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code) in formato cartaceo o digitale utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile "Verifica C19" o gli strumenti indicati nell'ordinanza n. 80 Prot. n. A001/2021/554043 del 3 agosto 2021;
- a chiedere all'interessato di mostrare il QR code presente nel proprio certificato e inquadrarlo attraverso l'App "Verifica C19" o altri strumenti in dotazione che consentono di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione;
- laddove necessario, a chiedere all'interessato di esibire un valido documento di riconoscimento;
- a consentire di accedere ai luoghi di lavoro solo all'esito della verifica della validità del green pass.

L'incaricato è tenuto a non memorizzare, né conservare o raccogliere, in qualsiasi forma, i dati personali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 13 comma 5 del DPCM del 17 giugno 2021.

\_\_\_\_\_, \_\_/\_\_/\_\_\_\_  
*luogo* *data*

Per accettazione il Delegato

Per presa visione il Datore di Lavoro



**SecureLife**

Prodotti, sistemi e servizi per la sicurezza

Egregio signore/Gentile Signora

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_  
luogo data

**Oggetto: accertamento del mancato possesso di green pass in corso di validità.  
Conseguenze sul rapporto di lavoro**

Da quanto appurato in data odierna, allo stato Lei risulta privo della documentazione verde di cui all'art. 9 d.l. 52/2021 in corso di validità.

Alla luce delle disposizioni dell'art. 3 co. 6 D.L. 127/2021 siamo nostro malgrado costretti a non consentire il Suo ingresso in azienda ed a considerare la Sua assenza come ingiustificata, senza conseguenze disciplinari, sino all'esibizione da parte Sua di una certificazione green pass in corso di validità e comunque non oltre il 31 dicembre p.v.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sarà corrisposta la retribuzione né altro compenso o emolumento. Sarà comunque garantita nei Suoi confronti la conservazione del rapporto di lavoro.

Le rammentiamo che sino al momento della presentazione del green pass l'accesso ai locali aziendali deve intendersi vietato ai sensi dell'art. 3 co. 1 D.L. 127/2021. L'eventuale violazione di tale disposto può comportare la comminazione di sanzioni amministrative e l'avvio di procedure disciplinari.

Distinti saluti  
Il Datore di Lavoro

\_\_\_\_\_